

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2817

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato JANNONE

Modifica dell’articolo 391-*quater* del codice di procedura penale, concernente l’acquisizione di atti e documenti in possesso della pubblica amministrazione e di altri soggetti

Presentata il 19 ottobre 2009

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella fase dibattimentale del processo penale accade, troppo sovente, che le due parti in causa non abbiano la stessa possibilità di esprimere liberamente e completamente le proprie tesi. Con la legge n. 397 del 2000 è stato abrogato l’articolo 38 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, e si disciplina in modo completamente innovativo la figura delle indagini difensive, superando le mancanze della precedente disciplina.

La riforma del 2000 discende solo in parte dalle modifiche introdotte al codice di rito nel 1999. Per altra parte è la diretta conseguenza di urgenti modifiche che si richiedevano al medesimo codice in ragione delle modifiche che la legge costituzionale n. 2 del 1999 aveva apportato

all’articolo 111 della Costituzione. Quest’ultima disposizione stabiliva, anzitutto, che ogni processo dovesse svolgersi nel contraddittorio tra le parti e in condizioni di parità; poi, che nella formazione della prova vigesse, all’interno del processo penale, il principio del contraddittorio. Conseguentemente quest’ultimo non avrebbe potuto essere attuato se anche la difesa, al pari dell’accusa, non avesse avuto il potere di ricercare, individuare o assicurare gli elementi di prova a suo favore. Con la riforma il difensore è stato dotato di ampi poteri, ma non ha la stessa possibilità dell’accusa nei confronti dell’acquisizione di atti e documenti, quale provvedimento di portata generale.

Per quanto concerne il pubblico ministero tale attività è regolata dagli articoli 248 e 256 del codice di procedura penale, nell’ambito delle perquisizioni e dei se-

questri: la prima delle norme citate regola il caso dell'esibizione spontanea di quanto si ricerca con la perquisizione, mentre la seconda si riferisce all'obbligo per i soggetti tenuti al segreto professionale di esibire su ordine dell'autorità giudiziaria gli atti e i documenti da essi detenuti.

Ad oggi, per il difensore, è prevista soltanto la possibilità di richiedere, alla pubblica amministrazione, il rilascio di copia di documenti da essa detenuti, senza che sia previsto un termine entro cui la richiesta debba essere evasa, con il rischio di poter incappare in comportamenti negligenzi od ostruzionistici di alcuni dipendenti, che prolungherebbero inutilmente i tempi del processo penale. Attualmente il codice di procedura penale prevede che il difensore possa scegliere soltanto fra due alternative, alquanto riduttive della propria libertà difensiva ai fini del confronto con il pubblico ministero: o rinunciare all'acquisizione del documento, oppure svelare, allo stesso pubblico ministero, la propria strategia difensiva.

La presente proposta di legge vuole pertanto riformulare la norma in questione, cioè l'articolo 391-*quater* del codice di procedura penale dando la possibilità al difensore di acquisire gli atti necessari tramite una procedura, che sia da garante della sua attività e che preveda un ordine di acquisizione emesso dal giudice per le indagini preliminari su istanza della parte, la quale ha l'onere di indicare gli atti o i documenti che intende acquisire, il sog-

getto pubblico o privato che li detiene e le ragioni che rendono necessaria tale acquisizione in relazione al procedimento in corso.

Ferme restando le prerogative investigative del pubblico ministero, si vogliono, in questo specifico settore, emancipare le indagini difensive da una strutturale minorità che ha finora impedito il loro effettivo sviluppo. D'altro canto, a differenza dell'attività di raccolta delle prove orali, in questo caso si tratta di un'attività che viene svolta sotto il diretto, puntuale e preventivo controllo del giudice, escludendosi in radice il rischio di utilizzazioni strumentali o defatiganti.

Per rendere ordinata la scansione temporale di tali diversi momenti, si ritiene necessario che il giudice, nel suo provvedimento di acquisizione, indichi un termine congruo entro il quale il soggetto intimato deve consegnare copia degli atti richiesti (proporzionato alla natura, alla quantità e alle eventuali difficoltà di reperimento o di selezione degli atti richiesti), così da realizzare un parametro certo e incontrovertibile al quale legare l'ulteriore richiesta di esecuzione a mezzo della polizia giudiziaria.

Tale alternativa si pone in quanto il difensore, ottenuto il provvedimento del giudice, potrebbe anche decidere di non metterlo in esecuzione ovvero di non esibire gli atti e i documenti ottenuti, in quanto valutati non utili o necessari a sostenere la propria tesi difensiva.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 391-*quater* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 391-*quater*. — (*Acquisizione di atti e documenti*). — 1. Ai fini delle indagini difensive, il difensore, qualora intenda acquisire atti o documenti in possesso della pubblica amministrazione o dei soggetti privati indicati all'articolo 200, comma 1, richiede al giudice per le indagini preliminari l'emissione di un provvedimento di acquisizione, indicando gli atti e i documenti da acquisire, il soggetto che li detiene stabilmente e le ragioni che giustificano la richiesta di acquisizione di tali atti e documenti al procedimento in corso. Il giudice, ove ritenga identificato l'oggetto e fondata l'istanza, dispone l'acquisizione, a spese dell'interessato, di copia degli atti e dei documenti o di una parte di essi, intimando al soggetto che stabilmente li detiene di esibirli e di consegnarli in copia al difensore della parte privata entro un termine determinato in relazione alla natura e alla quantità degli atti.

2. Qualora il soggetto al quale è destinato il provvedimento di acquisizione di cui al comma 1 non adempia entro il termine assegnato, il giudice, ove ritenga ingiustificato il diniego o il ritardo, può, su istanza del difensore, delegare la polizia giudiziaria a eseguire il provvedimento e a consegnare copia degli atti e dei documenti all'interessato ».

€ 0,35



16PDL0029920